

**COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 20 in data 19.07.2024.

**OGGETTO: TARI 2024. Approvazione tariffe e determinazione scadenza rate.**

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Sindaco  
Davide Fanari

f.to Il Segretario  
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 26.07.2024 al 10.08.2024

San Nicolò d'Arcidano, 26.07.2024

f.to Il dipendente incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



**Comune di San Nicolò D'Arcidano**  
Provincia di Oristano

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. 20</b><br><b>del 19.07.2024</b> | <b>OGGETTO: TARI 2024. Approvazione tariffe e determinazione scadenza rate.</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di luglio con inizio alle ore 19,30 nella sala consiliare del Municipio, in prima convocazione in seduta straordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello i Signori:

|                               | <b>PRESENTI</b> | <b>ASSENTI</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Fanari Davide</b>          | X               |                |
| <b>Cera Emanuele</b>          | X               |                |
| <b>Zedda Danilo</b>           | X               |                |
| <b>Murtas Guido</b>           | X               |                |
| <b>Atzori Marco</b>           | X               |                |
| <b>Pili Viviana</b>           | X               |                |
| <b>Altea Michela</b>          |                 | X              |
| <b>Murtas Bruno</b>           | X               |                |
| <b>Montisci Matteo</b>        | X               |                |
| <b>Soro Franca</b>            | X               |                |
| <b>Vinci Tiziano</b>          |                 | X              |
| <b>Medda Daniela Eleonora</b> | X               |                |
| <b>Pala Maria Rosanna</b>     | X               |                |

**Presiede l'assemblea il Presidente Guido Murtas**

**Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica comunale (IUC), di cui all'art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Premesso altresì che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha previsto l'istituzione, dal 1° gennaio 2014, della nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES).

Richiamato il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 sopra citata, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente.

Visto il comma 527, dell'art. 1, della L. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 2/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione n. 444/2019/R/RIF recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.

Dato atto che con successive deliberazioni:

- n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021, Arera ha approvato il nuovo “Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per il primo periodo regolatorio che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- n. 2/DRIF/2021 del 4.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, Arera ha approvato i documenti necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022-2025 e le modalità operative per la loro trasmissione;
- n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, Arera ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A.

Visti gli altri atti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti, ed in particolare:

- la delibera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/rif riguardante l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la delibera 24 ottobre 2023, n. 487/2023/R/rif, inerente alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023, con la quale si approvano gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché si forniscono chiarimenti su

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/R/RIF.

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera Arera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi.

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera Arera n. 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che: “a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

Visti:

- l'art. 7, comma 7-quater del decreto legge n. 39 del 29.03.2024, convertito in legge n. 67 del 23.05.2024, che prevede, per il solo anno 2024, il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 30 giugno, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021;
- l'art. 15-ter (Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva) del D.L. 7.05.2024 n. 60, convertito in L. 4.07.2024 n. 95, che prevede, per il solo anno 2024, l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari da parte dei Comuni al 20 luglio 2024, in deroga a quanto stabilito dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021.

Vista la propria C.C. n. adottata in data odierna avente ad oggetto “PEF Tassa rifiuti 2022-2025. Aggiornamento biennale 2024-2025”, con la quale si è approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 e relativi allegati secondo la delibera Arera n. 363/2021/R/RIF (Metodo MTR-2 Arera) predisposto dalla società Labelab s.r.l. di Bologna, alla quale è stato affidato il servizio di assistenza tecnico-economica per la validazione e supporto adempimenti in attuazione delle disposizioni Arera.

Dato atto che:

- alle tariffe approvate dal comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
- l'art. 38-bis del D.L. 124/2019 stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”.

Visto l'art. 2 della legge n. 60 del 17 maggio 2022 (c.d. legge “SalvaMare) che prevede ai seguenti commi:

- comma 6 - definizione di rifiuti urbani “i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune”;

- comma 7 - prevede che al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, i costi di gestione dei rifiuti di cui al punto precedente, devono essere coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tari;

- comma 8 - demanda ad Arera la definizione della predetta componente e relative istruzioni.

Preso atto che Arera con delibera n. 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 introduce le seguenti componenti perequative:

- UR1a destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

- UR2a destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Dato atto che le due componenti perequative sopra richiamate sono obbligatorie per legge a far data dall'anno di imposta 2024 e sono aggiunte negli avvisi di pagamento Tari su tutte le utenze:

- la componente UR1a è inizialmente prevista nella misura di 0,10 euro/utenza, e potrà essere aggiornata annualmente da Arera;

- la componente UR2a è inizialmente prevista nella misura di 1,50 euro/utenza, e potrà essere aggiornata annualmente da Arera;

- le due componenti quali oneri perequativi non rientrano nel computo dei costi del PEF e delle tariffe, ma sono aggiunti, separatamente, nell'avviso di pagamento, facenti parte del costo complessivo del dovuto a titolo di Tari per l'annualità d'imposta.

Dato atto che secondo quanto previsto dalla normativa Arera sopra richiamata gli enti sono tenuti ad anticipare gli importi di cui alle componenti perequative succitate, riversando le somme dovute a CSEA-Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 marzo dell'anno successivo, indipendentemente dalla circostanza che tali importi siano poi realmente riscossi.

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe Tari, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità.

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore l'1.01.2024, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative.

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come nell'allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di stabilire, in merito alla fissazione delle scadenze delle rate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e al fine di assicurare un incasso del "ruolo" di almeno il 50% entro l'anno 2024, le seguenti scadenze per il versamento della Tari 2024:

a) 31.10.2024 (prima rata);

b) 30.11.2024 (seconda rata);

c) 31.12.2024 (terza rata);

d) 31.01.2025 (quarta rata);

e) 28.02.2025 (quinta rata);

rata unica il 31.10.2024

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Carla Manca, prot. n. 5337 del 24.06.2024.

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

**Unanime.**

## **DELIBERA**

Di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe Tari per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.

Di dare atto che alle tariffe Tari 2024 devono essere sommati:

- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;

- le componenti perequative UR1a e UR2a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.

Di stabilire, in merito alla fissazione delle scadenze delle rate, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e al fine di assicurare un incasso del "ruolo" di almeno il 50% entro l'anno 2024, le seguenti scadenze per il versamento della Tari 2024:

a) 31.10.2024 (prima rata);

b) 30.11.2024 (seconda rata);

c) 31.12.2024 (terza rata);

d) 31.01.2025 (quarta rata);

e) 28.02.2025 (quinta rata);

rata unica il 31.10.2024

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti.

**All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**